

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/98 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2015

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 116, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una classificazione di un gruppo di enti, che individui i soggetti del gruppo nell'Unione o in un paese terzo e che per ciascun soggetto del gruppo indichi natura, ubicazione, autorità preposte all'esercizio della vigilanza, esenzioni prudenziali applicabili, rilevanza per il gruppo e rilevanza per il paese in cui è autorizzato o istituito nonché i criteri per determinare tale rilevanza, è ritenuta un elemento essenziale per individuare i membri del collegio e i potenziali osservatori. In tale contesto, le informazioni sulla rilevanza di una succursale per il gruppo e sulla rilevanza di tale succursale per lo Stato membro nel quale è stabilita sono essenziali per determinare la partecipazione delle autorità competenti di quello Stato membro alle attività del collegio. Anche le informazioni sulla natura dei soggetti del gruppo — che si tratti di enti, succursali o altri soggetti del settore finanziario — nonché sul paese di autorizzazione o di stabilimento, sia esso uno Stato membro o un paese terzo, sono importanti per individuare i membri del collegio e i potenziali osservatori.
- (2) Le informazioni sulla rilevanza di un soggetto del gruppo per il gruppo e sulla sua rilevanza per lo Stato membro nel quale è autorizzato o stabilito sono essenziali per determinare il livello di impegno dell'autorità competente di quello Stato membro nelle attività del collegio, in particolare, ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale.
- (3) Gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, di cui all'articolo 115 della direttiva 2013/36/UE, dovrebbero riguardare tutti i settori di attività del collegio per accrescere l'efficienza dei collegi delle autorità di vigilanza. Gli accordi scritti dovrebbero riguardare anche gli accordi tra i membri del collegio coinvolti in specifiche attività del collegio come quelle svolte tramite specifiche sottostrutture del collegio. Gli accordi scritti dovrebbero includere anche gli aspetti operativi dell'attività del collegio poiché tali aspetti sono essenziali per favorire il funzionamento del collegio, sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza. Poiché è essenziale garantire la cooperazione all'interno del collegio preventivamente e allo scopo di fornire contributi sulle questioni relative alla risoluzione di gruppo, gli accordi scritti dovrebbero prevedere la procedura di coordinamento di tali contributi e definire le responsabilità e il ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata nel comunicare detti contributi al collegio di risoluzione per il tramite dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Gli

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

accordi scritti dovrebbero essere globali, coerenti ed esaustivi e dovrebbero fornire una base adeguata e idonea alle autorità competenti affinché queste possano adempiere i propri compiti e doveri nell'ambito del collegio piuttosto che al suo esterno.

- (4) I collegi sono uno strumento essenziale per scambiare informazioni, prevedere e affrontare le situazioni di emergenza e consentire all'autorità di vigilanza su base consolidata di effettuare una vigilanza efficace su base consolidata. Per garantire la coerenza e consentire all'ABE di svolgere i compiti di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE, è opportuno che l'ABE partecipi a tutti i collegi in qualità di membro.
- (5) Per svolgere tutte le attività del collegio, l'autorità di vigilanza su base consolidata e gli altri membri del collegio dovrebbero avere un quadro completo delle attività svolte da tutti i soggetti del gruppo, tra cui quelli che svolgono attività finanziarie senza avere i requisiti per essere considerati enti e quelli che operano all'esterno dell'Unione. È opportuno favorire l'interazione tra l'autorità di vigilanza su base consolidata, i membri del collegio, le autorità di vigilanza di paesi terzi, le autorità o gli organismi pubblici responsabili o preposti all'esercizio della vigilanza su un soggetto del gruppo, tra cui le autorità responsabili della vigilanza prudenziale sui soggetti del settore finanziario del gruppo o le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo o ancora responsabili della protezione dei consumatori, consentendo alle autorità di vigilanza di paesi terzi e alle autorità o agli organismi pubblici responsabili di partecipare, ove opportuno, all'attività del collegio in qualità di osservatori.
- (6) I membri del collegio dovrebbero discutere e concordare il campo di azione e il livello di partecipazione degli eventuali osservatori nel collegio. Il quadro di partecipazione degli osservatori nel collegio dovrebbe essere chiaramente definito negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione e dovrebbe essere comunicato agli osservatori.
- (7) I membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero collaborare, coordinando, per quanto possibile, le loro azioni di vigilanza e cooperando strettamente per garantire un migliore esercizio delle loro funzioni ed evitare la duplicazione dei compiti, tra cui la duplicazione delle richieste di informazioni rivolte ai soggetti del gruppo sottoposti a vigilanza. In tale contesto, i membri del collegio dovrebbero vagliare periodicamente l'ipotesi di stipulare accordi sull'affidamento di compiti e la delega di responsabilità, almeno al momento di elaborare il programma di revisione prudenziale del collegio.
- (8) L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti e responsabilità e dovrebbe fungere da coordinatore per la raccolta e la diffusione delle informazioni ricevute da ciascun membro del collegio od osservatore o da ciascun soggetto del gruppo, ovvero dei contributi ricevuti dal collegio di risoluzione, in particolare dalla pertinente autorità di risoluzione a livello di gruppo. Lo stesso vale per i membri del collegio. In particolare, se appura la rilevanza di particolari informazioni per un altro membro del collegio, tra cui l'autorità competente di uno Stato membro ospitante in cui sia stabilita una succursale significativa, l'autorità di vigilanza su base consolidata non dovrebbe escludere senza motivo membri del collegio dalla diffusione delle informazioni.
- (9) I membri del collegio che prendono parte all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere incoraggiati a scambiarsi informazioni sulla valutazione degli elementi principali del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva, riconoscendo nel contempo che questo può essere realizzato in maniera diversa nei vari Stati membri a seconda del modo in cui tali norme dell'Unione sono state recepite nella legislazione nazionale, tenuto altresì conto degli orientamenti emessi dall'ABE ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.
- (10) Per favorire la cooperazione tra le autorità competenti e coordinare le decisioni concernenti l'osservanza, da parte di un ente, dei requisiti relativi ai metodi che richiedono l'autorizzazione delle autorità competenti prima di poter essere utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri (utilizzo dei modelli interni per il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di controparte e il rischio operativo), è opportuno specificare le condizioni di cooperazione tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti ai fini dello scambio di informazioni sulla performance di tali metodi interni e ai fini della discussione e del raggiungimento di un accordo sulle misure volte a risolvere le inefficienze individuate.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 1).

- (11) Per favorire l'individuazione di segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità riguardo al gruppo e ai suoi soggetti e riguardo al sistema nel quale operano, i membri del collegio dovrebbero scambiarsi informazioni quantitative, riguardo al gruppo e ai suoi soggetti, in maniera coerente e comparabile. Tali informazioni dovrebbero riguardare i principali settori delle informazioni raccolte dalle autorità competenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione⁽¹⁾ che specifica gli schemi uniformi, le frequenze, le date per le segnalazioni, le definizioni e le soluzioni informatiche che gli enti devono applicare per le segnalazioni a fini di vigilanza e dovrebbero essere scambiate mentre le autorità competenti stanno elaborando la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo per giungere a decisioni congiunte su capitale e liquidità ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE. Ciascun collegio dovrebbe decidere sul preciso insieme di informazioni da scambiare a tali scopi.
- (12) Per elaborare il programma di revisione prudenziale del collegio, i membri del collegio tengono conto della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e del risultato delle decisioni congiunte sul capitale e sulla liquidità per meglio individuare le priorità del lavoro comune. Pertanto l'elaborazione del programma di revisione prudenziale del collegio dovrebbe cominciare non appena si concludano la valutazione del rischio del gruppo e la procedura di adozione della decisione congiunta; per la finalizzazione del programma le autorità competenti dovrebbero invece considerare i compiti che si sono impegnate a svolgere a livello nazionale, le risorse assegnate a tali compiti e i relativi calendari di attuazione.
- (13) I membri del collegio dovrebbero coordinare le attività in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse; per situazioni di emergenza s'intende, ad esempio, il verificarsi di sviluppi negativi che possano gravemente compromettere l'integrità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell'Unione (in tutto o in parte) o ancora altre situazioni che colpiscano o possano influire direttamente sulla situazione finanziaria ed economica di un gruppo bancario o di una delle sue filiazioni. Pertanto, la pianificazione e il coordinamento delle attività delle autorità competenti in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse dovrebbero includere le attività cui si fa riferimento nelle pertinenti disposizioni della direttiva 2014/59/UE, senza però limitarsi ad esse; in particolare, le attività volte a coordinare i piani di risanamento di gruppo e a offrire, se necessario, contributi coordinati alle autorità di risoluzione dovrebbero essere considerate esempi di attività in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse.
- (14) Al momento di affrontare una situazione di emergenza, i membri del collegio, con il coordinamento dell'autorità di vigilanza su base consolidata, dovrebbero cercare di elaborare una valutazione prudenziale coordinata della situazione, concordare una risposta prudenziale coordinata e monitorare l'attuazione della risposta per garantire che la situazione di emergenza sia valutata e affrontata in modo adeguato. Dovrebbero inoltre garantire che qualsiasi comunicazione esterna avvenga in modo coordinato e riguardi elementi concordati ex ante tra i membri del collegio.
- (15) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, dato che riguardano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza. Al fine di garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e di consentire alle persone soggette agli obblighi da esse previsti di avere una visione complessiva e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste all'articolo 51, paragrafo 4, e all'articolo 116, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.
- (16) Considerato che nell'Unione europea i collegi delle autorità di vigilanza sono istituiti per la maggior parte in conformità dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE, appare opportuno stabilire le condizioni concernenti i collegi di cui all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE prima di specificare quelle concernenti i collegi di cui all'articolo 51 della stessa, poiché i primi costituiscono un caso di carattere generale, i secondi un caso speciale.
- (17) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione.
- (18) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 191 del 28.6.2014, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le condizioni generali del funzionamento del collegio delle autorità di vigilanza («il collegio») istituito ai sensi dell'articolo 116, e dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

CAPO 2

CONDIZIONI CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI ISTITUITI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 116 DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

SEZIONE 1

Istituzione e funzionamento dei collegi

Articolo 2

Istituzione della classificazione di un gruppo di enti

1. Allo scopo di individuare i membri e i potenziali osservatori del collegio delle autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza su base consolidata procede alla classificazione di un gruppo di enti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione ⁽¹⁾.
2. La classificazione di un gruppo di enti comporta l'individuazione dei seguenti soggetti del gruppo:
 - a) enti autorizzati e succursali stabilite in uno Stato membro;
 - b) soggetti del settore finanziario autorizzati in uno Stato membro;
 - c) enti autorizzati e succursali stabilite in un paese terzo.
3. Le seguenti informazioni sono contenute nella classificazione di ciascun ente autorizzato e di ciascuna succursale stabilita in uno Stato membro:
 - a) lo Stato membro nel quale l'ente è autorizzato o la succursale è stabilita;
 - b) l'autorità competente responsabile della vigilanza sull'ente o l'autorità competente dello Stato membro ospitante in cui è stabilita la succursale nonché altre autorità del settore finanziario di tale Stato membro come le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo o ancora responsabili della protezione dei consumatori;
 - c) per un ente, compresa la filiazione di un'impresa madre nell'UE stabilita nello stesso Stato membro e la stessa impresa madre nell'UE, le informazioni che determinano se l'ente sia soggetto a vigilanza prudenziale su base individuale o se gli sia stata concessa una deroga dall'applicazione dei requisiti di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ su base individuale a norma degli articoli 7, 8 o 10 di tale regolamento;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. la pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

- d) per un ente, le informazioni concernenti la sua rilevanza per lo Stato membro nel quale è autorizzato e i criteri pertinenti utilizzati dalle autorità competenti per determinare tale rilevanza nonché le informazioni sulla rilevanza di quell'ente per il gruppo, a condizione che l'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente superi l'1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata;
- e) per una succursale, le informazioni concernenti la sua rilevanza per lo Stato membro nel quale è stabilita, in particolare se questa succursale sia stata designata o sia proposta per essere designata significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE, nonché le informazioni sulla rilevanza di quella succursale per il gruppo, a condizione che l'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio della succursale superi l'1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata.
4. Le seguenti informazioni si riflettono nella classificazione di ciascun soggetto del settore finanziario, ente o succursale di cui al paragrafo 2, lettere b) e c):
- a) lo Stato membro in cui il soggetto del settore finanziario è autorizzato o il paese terzo in cui l'ente è autorizzato o la succursale è stabilita;
- b) l'autorità responsabile o preposta all'esercizio della vigilanza su detto soggetto del settore finanziario, ente o succursale;
- c) informazioni sulla rilevanza del soggetto del settore finanziario, dell'ente o della succursale per il gruppo, a condizione che l'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio di tale soggetto del settore finanziario, ente o succursale superi l'1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata.

Articolo 3

Designazione dei membri e degli osservatori di un collegio

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata invita le seguenti autorità a diventare membri del collegio:
- a) le autorità competenti responsabili della vigilanza su enti che sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o ancora di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative, di cui all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE;
- b) le banche centrali del SEBC degli Stati membri che, in virtù della legislazione nazionale, sono preposte all'esercizio della vigilanza prudenziale sui soggetti giuridici di cui alla lettera a), ma che non sono autorità competenti;
- c) l'ABE.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata può invitare le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali non significative a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata può invitare le autorità di vigilanza di paesi terzi in cui sono autorizzati enti o stabilite succursali a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata può invitare le seguenti autorità a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99:
- a) le banche centrali del SEBC che, in virtù del diritto nazionale, non sono abilitate all'esercizio della vigilanza su un ente autorizzato o una succursale stabilita in uno Stato membro;

b) le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o preposti all'esercizio della vigilanza sul soggetto di un gruppo, tra cui le autorità responsabili della vigilanza prudenziale di soggetti del settore finanziario del gruppo o le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo o ancora della protezione dei consumatori.

5. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio specificano le modalità che regolano la partecipazione degli osservatori al collegio negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 5, lettera c). L'autorità di vigilanza su base consolidata notifica tali modalità agli osservatori.

Articolo 4

Comunicazione dell'istituzione e della composizione di un collegio

L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica all'impresa madre nell'UE del gruppo l'istituzione del collegio e l'identità dei suoi membri e dei suoi osservatori, nonché eventuali modifiche della composizione.

Articolo 5

Conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione

Gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 115 della direttiva 2013/36/UE includono almeno i seguenti elementi:

- a) informazioni sulla struttura generale del gruppo riguardanti tutti i soggetti del gruppo;
- b) individuazione dei membri e degli osservatori del collegio;
- c) definizione delle condizioni di partecipazione degli osservatori al collegio previste all'articolo 3, paragrafo 5, tra cui il loro coinvolgimento nei vari dialoghi e processi del collegio e i loro diritti e obblighi relativamente allo scambio di informazioni;
- d) una descrizione degli accordi concernenti lo scambio di informazioni tra cui l'ambito di applicazione, la frequenza e i canali di comunicazione;
- e) una descrizione degli accordi relativi al trattamento delle informazioni riservate;
- f) una descrizione degli accordi sull'affidamento di compiti e la delega di responsabilità, se del caso;
- g) una descrizione delle eventuali sottostrutture del collegio;
- h) una descrizione del quadro di pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali;
- i) una descrizione del quadro di pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse, tra cui i piani di emergenza e gli strumenti e le procedure di comunicazione;
- j) una descrizione della politica di comunicazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e dei membri del collegio nei confronti dell'impresa madre nell'UE e dei soggetti del gruppo;
- k) le procedure concordate e le scadenze da rispettare per la diffusione dei documenti delle riunioni;
- l) ogni altro accordo tra i membri del collegio, tra cui gli indicatori concordati per individuare i segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità;
- m) una descrizione del quadro entro il quale fornire contributi coordinati al collegio di risoluzione, in particolare per offrire contributi coordinati senza limitazioni ai fini del processo di consultazione di cui agli articoli 12, 13, 16, 18, 91 e 92 della direttiva 2014/59/UE;

- n) una descrizione del ruolo dell'autorità di vigilanza su base consolidata, in particolare per quanto riguarda il coordinamento della fornitura dei contributi di cui alla lettera m) al pertinente collegio di risoluzione per il tramite dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo;
- o) disposizioni concernenti gli accordi con cui un membro o un osservatore interrompe la propria partecipazione al collegio.

Articolo 6

Partecipazione alle riunioni e alle attività del collegio

1. Per decidere quali autorità partecipano a una riunione o a un'attività del collegio ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 7, della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di quanto segue:
 - a) le questioni da discutere e l'obiettivo della riunione o dell'attività, in particolare per quanto riguarda la rilevanza per ciascun soggetto del gruppo;
 - b) la rilevanza del soggetto del gruppo per lo Stato membro in cui il soggetto del gruppo è autorizzato o stabilito, e la sua rilevanza per il gruppo.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio provvedono a che alle riunioni o alle attività del collegio partecipino i rappresentanti più idonei, in funzione delle questioni discusse e degli obiettivi perseguiti. I rappresentanti hanno il potere, per quanto possibile, di assumere impegni per conto delle autorità che rappresentano, in veste di membri del collegio, per le decisioni da adottare nel corso delle riunioni o delle attività.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata può invitare rappresentanti di soggetti del gruppo a partecipare alle riunioni o alle attività del collegio in funzione delle questioni e degli obiettivi della riunione o dell'attività del collegio.

Articolo 7

Affidamento di compiti e delega di responsabilità

1. Per elaborare il programma di revisione prudenziale del collegio a norma dell'articolo 16, e di aggiornarlo se necessario, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio considerano la possibilità di stipulare accordi sull'affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, soprattutto se si prevede che tale affidamento o delega comporti una vigilanza più efficiente ed efficace, in particolare eliminando l'inutile duplicazione di requisiti di vigilanza, compresi quelli concernenti le richieste di informazioni.
2. La conclusione di un accordo sull'affidamento di compiti o la delega di responsabilità è notificata dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'impresa madre nell'UE, e dall'autorità competente delegante all'ente interessato.

Articolo 8

Scambio di informazioni tra membri del collegio e un gruppo di enti

1. Incombe all'autorità di vigilanza su base consolidata la responsabilità della comunicazione e della richiesta di informazioni all'impresa madre nell'UE. Incombe ai membri del collegio la responsabilità di inviare comunicazioni e richiedere informazioni agli enti e alle succursali che rientrano nel loro mandato di vigilanza.
2. Il membro del collegio che, in via eccezionale intende inviare comunicazioni o richiedere informazioni all'impresa madre nell'UE ne informa anticipatamente l'autorità di vigilanza su base consolidata.

3. L'autorità di vigilanza su base consolidata che, in via eccezionale, intende inviare comunicazioni o richiedere informazioni a un ente o a una succursale che non rientrano nel suo mandato di vigilanza ne informa anticipatamente il membro del collegio responsabile della vigilanza su tale ente o succursale.

SEZIONE 2

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali

Articolo 9

Condizioni generali relative allo scambio di informazioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 112 e all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva e, ove applicabili, all'articolo 54 e all'articolo 58 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
2. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano inoltre tutte le informazioni necessarie a facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/59/UE.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che provengano da un soggetto del gruppo, da un'autorità competente o di vigilanza o da qualsiasi altra fonte, e ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99. Le informazioni sono sufficientemente adeguate, accurate e tempestive.

Articolo 10

Scambio di informazioni per effettuare le valutazioni del rischio del gruppo e raggiungere decisioni congiunte

1. Ai fini delle decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente, di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri competenti del collegio di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo si scambiano tutte le informazioni necessarie, sia a livello individuale che a livello consolidato, per raggiungere una decisione congiunta.
2. In particolare, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri competenti del collegio di cui al paragrafo 1 si scambiano informazioni sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE. Le informazioni forniscono almeno i risultati della valutazione dei seguenti elementi:
 - a) analisi del modello imprenditoriale, comprensiva della valutazione della sostenibilità economica dell'attuale modello imprenditoriale e della sostenibilità della strategia aziendale dell'ente per il futuro;
 - b) dispositivi di governance interna e controlli sull'intero ente;
 - c) rischi individuali a carico del capitale dell'ente, relativi ai seguenti elementi:
 - i) rischi individuali intrinseci;
 - ii) gestione dei rischi e controlli;
 - d) valutazione dell'adeguatezza del capitale, comprensiva dei fondi propri proposti fissati a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;

⁽¹⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

- e) rischi a carico della liquidità e del finanziamento (funding) dell'ente, relativi ai seguenti elementi:
 - i) rischio di liquidità e rischio di finanziamento (funding);
 - ii) gestione del rischio di liquidità e del rischio di finanziamento;
- f) valutazione dell'adeguatezza della liquidità, comprensiva delle misure di liquidità quantitative e qualitative proposte a norma dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE;
- g) altre misure di vigilanza o misure d'intervento precoce adottate o pianificate al fine di risolvere le inefficienze individuate in seguito al processo di revisione e valutazione prudenziale;
- h) i risultati delle prove di stress prudenziali effettuate a norma dell'articolo 100 della direttiva 2013/36/UE;
- i) i risultati delle ispezioni in loco e del monitoraggio non in loco rilevanti per la valutazione del profilo di rischio del gruppo o di uno dei suoi soggetti.

Articolo 11

Scambio di informazioni concernenti il riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni ed estensioni o modifiche non sostanziali dei modelli interni

1. Per garantire la coerenza e il coordinamento in relazione al riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni, di cui all'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri competenti del collegio che esercitano la vigilanza su enti cui è stata concessa l'autorizzazione all'uso di metodi interni ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, dell'articolo 151, paragrafo 4 o 9, dell'articolo 283, dell'articolo 312, paragrafo 2, o dell'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, si scambiano tutte le informazioni sul risultato di questo riesame periodico e tutte le altre informazioni pertinenti.
2. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata o un membro competente del collegio di cui al paragrafo 1 si rende conto che un ente autorizzato in uno Stato membro, tra cui l'impresa madre nell'UE, non soddisfa più tutti i requisiti per applicare un metodo interno, oppure individua carenze ai sensi dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, tale autorità o tale membro scambiano immediatamente le seguenti informazioni, a seconda dei casi, allo scopo di favorire il raggiungimento dell'accordo comune di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99:
 - a) valutazione dell'effetto delle carenze individuate e questioni di non conformità e relativo carattere sostanziale;
 - b) valutazione del piano per ripristinare la conformità e colmare le carenze individuate presentato dall'ente impresa madre nell'UE o da un ente autorizzato in uno Stato membro, comprensivo di informazioni sul calendario di attuazione;
 - c) informazioni sull'intenzione dell'autorità di vigilanza su base consolidata o di un membro competente del collegio di revocare l'autorizzazione o limitare l'uso del modello ai settori conformi, a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato oppure a quelli non interessati dalle carenze individuate;
 - d) informazioni su tutti i requisiti aggiuntivi di fondi propri proposti ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/36/UE quale misura di vigilanza per risolvere le questioni di non conformità o colmare le carenze individuate.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri competenti del collegio di cui al paragrafo 1 si scambiano informazioni anche in merito alle estensioni o modifiche di detti modelli interni diverse dalle estensioni o modifiche sostanziali dei modelli di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione ⁽¹⁾.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono discusse e prese in considerazione al momento di elaborare la valutazione del rischio del gruppo e di raggiungere una decisione congiunta a norma dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/EU.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. la pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale).

*Articolo 12***Scambio di informazioni sui segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità**

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio che partecipano all'elaborazione della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, o della relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo, di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, per pervenire a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente in conformità di tale articolo si scambiano informazioni quantitative al fine di individuare segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità e di contribuire alla relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e alla relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sviluppate sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per garantire la coerenza e la comparabilità dei dati utilizzati. Le informazioni riguardano almeno tutti gli enti del gruppo autorizzati o stabiliti in uno Stato membro e almeno i seguenti settori:

- a) capitale;
- b) liquidità;
- c) qualità delle attività;
- d) finanziamento (funding);
- e) redditività;
- f) rischio di concentrazione.

3. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio di cui al paragrafo 1 considerano anche la possibilità di scambiarsi informazioni sull'ambiente macroeconomico in cui operano il gruppo di enti e i relativi soggetti.

*Articolo 13***Scambio di informazioni concernenti la non conformità e le sanzioni**

1. I membri del collegio comunicano all'autorità di vigilanza su base consolidata informazioni concernenti tutti i casi in cui i membri del collegio hanno accertato che un ente o una succursale che rientra nel loro mandato di vigilanza non ha rispettato la normativa nazionale o dell'Unione ovvero i requisiti previsti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta degli enti sul mercato, ivi compresi i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, e tutte le sanzioni amministrative imposte o le altre misure amministrative applicate ai sensi degli articoli dal 64 al 67 della direttiva 2013/36/UE se tali informazioni influiscono o potrebbero influire sul profilo di rischio del gruppo o di uno dei suoi soggetti. I membri del collegio discutono con l'autorità di vigilanza su base consolidata il possibile impatto delle questioni di non conformità e delle sanzioni sui soggetti del gruppo o sull'intero gruppo.

2. L'autorità di vigilanza su base consolidata decide di comunicare le informazioni specificate nel paragrafo 1 ai membri del collegio per i quali tali informazioni sono ritenute rilevanti ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

*Articolo 14***Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento di gruppo**

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni sugli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE di cui necessitano coloro che partecipano alla procedura di adozione di una decisione congiunta.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce il piano di risanamento di gruppo ai membri del collegio seguendo la procedura specificata nell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

3. L'autorità di vigilanza su base consolidata provvede a che tutti i membri del collegio siano adeguatamente informati del risultato della procedura di cui al paragrafo 1.

4. L'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'autorità di risoluzione a livello di gruppo in merito al calendario seguito per la verifica e valutazione del piano di risanamento di gruppo e indica una data alla quale l'autorità di risoluzione a livello di gruppo formula le eventuali raccomandazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 15

Scambio di informazioni concernenti gli accordi di sostegno finanziario di gruppo

L'autorità di vigilanza su base consolidata provvede a che tutti i membri del collegio siano adeguatamente informati in merito ai principali termini delle autorizzazioni relative a accordi di sostegno finanziario di gruppo concesse secondo la procedura di adozione della decisione congiunta di cui all'articolo 20 della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 16

Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio

1. Per definire il programma di revisione prudenziale del collegio ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio individuano le attività di vigilanza da svolgere.

2. Il programma di revisione prudenziale del collegio contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i settori del lavoro congiunto individuati in seguito alla valutazione del rischio del gruppo e alla valutazione del rischio di liquidità del gruppo nonché alle decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE oppure in seguito ad altre attività del collegio, tra cui il tentativo di contribuire a un'efficace vigilanza e di sopprimere l'inutile duplicazione di compiti conformemente all'articolo 116, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva;
- b) i rispettivi programmi di revisione prudenziale dell'autorità di vigilanza su base consolidata e dei membri del collegio per l'impresa madre e per tutti gli enti autorizzati e le succursali stabilite in uno Stato membro;
- c) le principali aree d'intervento del collegio e le attività di vigilanza pianificate, tra cui un programma di ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE;
- d) i membri del collegio responsabili della condotta delle attività di vigilanza pianificate;
- e) i calendari previsti, in termini sia di tempi che di durata, per ciascuna delle attività di vigilanza pianificate.

3. La definizione e l'aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio sono effettuati a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

SEZIONE 3

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse

Articolo 17

Istituzione di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio istituiscono un quadro del collegio prevedendo le potenziali situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE (in prosieguo «quadro del collegio per le situazioni di emergenza») e tenendo conto delle specificità e della struttura del gruppo di enti.

2. Il quadro del collegio per le situazioni di emergenza include almeno i seguenti elementi:

- a) le procedure specifiche del collegio che si applicano qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;

- b) un insieme minimo di informazioni da scambiare qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
3. L'insieme minimo di informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende i seguenti elementi:
- a) una descrizione della situazione venutasi a creare, tra cui la causa alla base della situazione di emergenza, e l'impatto previsto della situazione di emergenza sui soggetti del gruppo e sull'intero gruppo, sulla liquidità del mercato e sulla stabilità del sistema finanziario;
- b) una spiegazione delle misure e delle azioni adottate o programmate dall'autorità di vigilanza su base consolidata o da uno dei membri del collegio o ancora dagli stessi soggetti del gruppo;
- c) le più recenti informazioni quantitative disponibili sulla posizione patrimoniale e di liquidità dei soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza su base individuale e consolidata.

Articolo 18

Condizioni generali relative allo scambio di informazioni in una situazione di emergenza

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva e, ove applicabili, all'articolo 54 e all'articolo 58 della direttiva 2004/39/CE.
2. Immediatamente dopo che un membro o un osservatore del collegio la informano della situazione di emergenza, o dopo averla individuata, l'autorità di vigilanza su base consolidata comunica le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), secondo le procedure indicate all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), ai membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza, e all'ABE.
3. A seconda della natura, della gravità, del potenziale effetto sistemico o di altro tipo e della probabilità di contagio della situazione di emergenza, i membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza e l'autorità di vigilanza su base consolidata possono decidere di scambiarsi informazioni supplementari.
4. L'autorità di vigilanza su base consolidata esamina le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per accertarne l'eventuale rilevanza ai fini dell'esecuzione dei compiti del collegio di risoluzione. Se le informazioni risultano rilevanti, l'autorità di vigilanza su base consolidata le comunica all'autorità di risoluzione a livello di gruppo definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/59/UE.
5. Ove applicabili, le informazioni indicate nei paragrafi 2 e 3 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni.
6. Se lo scambio di informazioni o di comunicazioni cui si fa riferimento nel presente articolo si svolge oralmente, le autorità competenti interessate vi danno seguito tempestivamente con una comunicazione scritta.

Articolo 19

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

1. Se si verifica una situazione di emergenza, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina la valutazione della situazione di emergenza (in prosieguo «valutazione prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.
2. La valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza effettuata a norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99:
- a) la natura e la gravità della situazione di emergenza;

- b) l'effetto o il potenziale effetto della situazione di emergenza sul gruppo e sui soggetti del gruppo che ne sono o possono esserne interessati;
 - c) il rischio di contagio transfrontaliero.
3. Per valutare il paragrafo 2, lettera c), l'autorità di vigilanza su base consolidata considera le potenziali conseguenze sistemiche per gli Stati membri nei quali sono autorizzati soggetti del gruppo o in cui sono stabilite succursali significative.

Articolo 20

Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

1. Se si verifica una situazione di emergenza, l'autorità di vigilanza su base consolidata coordina l'elaborazione di una risposta prudenziale alla situazione di emergenza (in prosieguo «risposta prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.
2. La valutazione prudenziale coordinata di cui all'articolo 19 è alla base della risposta prudenziale coordinata, che definisce le azioni di vigilanza necessarie, la relativa portata e il calendario di attuazione.
3. La risposta prudenziale coordinata è elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dai membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza.

Articolo 21

Monitoraggio dell'attuazione della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza monitorano e si scambiano informazioni sull'attuazione della risposta prudenziale coordinata di cui all'articolo 20.
2. Le informazioni da scambiare comprendono almeno un aggiornamento sull'attuazione delle azioni concordate secondo il calendario previsto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e la necessità di attualizzarle o adeguarle.

Articolo 22

Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza

1. Nel quadro della normativa nazionale e dell'Unione applicabile, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza coordinano, per quanto possibile, le attività di comunicazione esterna.
2. Allo scopo di coordinare le attività di comunicazione esterna, l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio concordano i seguenti elementi:
 - a) la ripartizione delle responsabilità per coordinare le attività di comunicazione esterna nelle diverse fasi della situazione di emergenza;
 - b) il livello di informazione da comunicare, tenendo conto della necessità di mantenere la fiducia del mercato e di qualsiasi altro obbligo supplementare di informativa laddove gli strumenti finanziari emessi dai soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza siano negoziati in uno o più mercati pubblici regolamentati dell'Unione;
 - c) il coordinamento delle dichiarazioni pubbliche, comprese quelle rilasciate soltanto da un membro del collegio, in particolare se è probabile che abbiano conseguenze per i soggetti del gruppo sottoposti alla vigilanza di altri membri del collegio;

- d) la ripartizione di responsabilità e la tempistica più opportuna per contattare i soggetti del gruppo;
- e) la ripartizione di responsabilità e le azioni da adottare per comunicare all'esterno le azioni coordinate adottate per far fronte alla situazione di emergenza;
- f) una descrizione del possibile coordinamento con un altro gruppo o collegio che potrebbe essere coinvolto nell'affrontare una situazione di emergenza che interessa il gruppo, come un gruppo di gestione delle crisi o un collegio di risoluzione.

CAPO 3

**CONDIZIONI CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI ISTITUITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 51,
PARAGRAFO 3, DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE**

SEZIONE 1

Istituzione e funzionamento dei collegi*Articolo 23***Designazione dei membri e degli osservatori di un collegio**

1. In seguito all'esecuzione della classificazione dell'ente con succursali in altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99, le autorità competenti dello Stato membro d'origine invitano le seguenti autorità a diventare membri del collegio:
 - a) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative;
 - b) le banche centrali del SEBC degli Stati membri che, in virtù della legislazione nazionale, sono preposte all'esercizio della vigilanza prudenziale delle succursali significative di cui alla lettera a), ma che non sono autorità competenti;
 - c) l'ABE.
2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono invitare le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali non significative a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono invitare le autorità di vigilanza di paesi terzi in cui sono stabilite succursali dell'ente in questione a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.
4. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono invitare le seguenti autorità a partecipare al collegio in qualità di osservatori secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99:
 - a) le banche centrali del SEBC che, in virtù del diritto nazionale, non sono abilitate all'esercizio della vigilanza su un ente o sulle sue succursali stabilite in uno Stato membro;
 - b) le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o preposti all'esercizio della vigilanza sull'ente o sulle sue succursali, tra cui le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo o ancora della protezione dei consumatori.
5. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio specificano le modalità che regolano la partecipazione degli osservatori al collegio negli accordi scritti di cui all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine notificano tali modalità agli osservatori.

*Articolo 24***Comunicazione dell'istituzione e della composizione di un collegio**

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano all'ente l'istituzione del collegio e l'identità dei suoi membri e dei suoi osservatori, nonché eventuali modifiche della composizione.

*Articolo 25***Conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione**

L'istituzione e il funzionamento dei collegi per le succursali significative costituiti ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE si basano sugli accordi scritti di coordinamento e cooperazione da definire ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento.

*Articolo 26***Partecipazione alle riunioni e alle attività del collegio**

1. Per decidere quali autorità partecipano a una riunione o a un'attività del collegio ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro d'origine tengono conto di quanto segue:

- a) le questioni da discutere e l'obiettivo della riunione o dell'attività, in particolare per quanto riguarda la rilevanza per ciascuna succursale;
- b) la rilevanza della succursale per lo Stato membro in cui è stabilita e la sua rilevanza per l'ente.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio provvedono a che alle riunioni o alle attività del collegio partecipino i rappresentanti più idonei in funzione delle questioni discusse e degli obiettivi perseguiti. I rappresentanti hanno il potere, per quanto possibile, di assumere impegni per conto delle autorità che rappresentano, in veste di membri del collegio, per le decisioni da adottare nel corso delle riunioni e delle attività.

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono invitare i rappresentanti dell'ente a partecipare alle riunioni o alle attività del collegio in funzione delle questioni e degli obiettivi della riunione o dell'attività del collegio.

*Articolo 27***Modalità di comunicazione**

1. La comunicazione con l'ente e le sue succursali è organizzata in funzione delle responsabilità di vigilanza conferite alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e ai membri del collegio dal titolo V, capo 4, e dal titolo VII della direttiva 2013/36/UE.

2. Le riunioni e le attività del collegio sono organizzate conformemente all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

*SEZIONE 2****Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali****Articolo 28***Condizioni generali relative allo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio**

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni necessarie per favorire la cooperazione ai sensi dell'articolo 50 e dell'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio si scambiano inoltre tutte le informazioni necessarie per favorire la cooperazione ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 2014/59/UE.

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che provengano dall'ente, da un'autorità competente o da un'autorità di vigilanza o da qualsiasi altra fonte. Le informazioni sono sufficientemente adeguate, accurate e tempestive.

Articolo 29

Scambio di informazioni per il risultato del processo di revisione e valutazione prudenziale

Le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine devono comunicare ai membri del collegio riguardano le informazioni di cui all'articolo 4, all'articolo 5, agli articoli da 7 a 13 e all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione ⁽¹⁾ derivanti dal processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 30

Scambio di informazioni per la valutazione del piano di risanamento

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine consultano le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative riguardo al piano di risanamento per quanto di pertinenza della succursale in questione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono il piano di risanamento dell'ente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative conformemente all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine provvedono a che tutti i membri del collegio siano adeguatamente informati del risultato della procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 31

Definizione e aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio

1. Per definire il programma di revisione prudenziale del collegio ai sensi dell'articolo 99 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio individuano le attività di vigilanza da svolgere.

2. Il programma di revisione prudenziale del collegio contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i settori del lavoro congiunto individuati in seguito al processo di revisione e valutazione prudenziale svolto a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE o in seguito a altra attività intrapresa dal collegio;
- b) le principali aree d'intervento del collegio e le attività di vigilanza pianificate, tra cui un programma di controlli in loco e ispezioni delle succursali significative ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;
- c) i membri del collegio responsabili della condotta delle attività di vigilanza pianificate;
- d) i calendari previsti, in termini sia di tempi che di durata, per ciascuna delle attività di vigilanza pianificate.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6).

3. Per sviluppare il programma di revisione prudenziale del collegio, e aggiornarlo se necessario, le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio considerano la possibilità di accordi sull'affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, soprattutto se si prevede che tale affidamento o delega comporti una vigilanza più efficiente ed efficace, in particolare eliminando l'inutile duplicazione di requisiti di vigilanza, compresi quelli concernenti le richieste di informazioni.
4. La conclusione di un accordo sull'affidamento di compiti o la delega di responsabilità è notificata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine all'ente in questione e dall'autorità competente delegante alla succursale interessata.
5. La definizione e l'aggiornamento del programma di revisione prudenziale del collegio sono effettuati a norma dell'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/99.

SEZIONE 3

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse e disposizioni finali

Articolo 32

Istituzione di un quadro del collegio per le situazioni di emergenza

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio istituiscono un quadro del collegio prevedendo le potenziali situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE (in prosieguo «quadro del collegio per le situazioni di emergenza»).
2. Il quadro del collegio per le situazioni di emergenza include almeno i seguenti elementi:
 - a) le procedure specifiche del collegio che si applicano qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
 - b) un insieme minimo di informazioni da scambiare qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
3. L'insieme minimo di informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende i seguenti elementi:
 - a) una descrizione della situazione venutasi a creare, tra cui la causa alla base della situazione di emergenza, e l'impatto previsto della situazione di emergenza sull'ente, sulla liquidità del mercato e sulla stabilità del sistema finanziario;
 - b) una spiegazione delle misure e delle azioni adottate o programmate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine o da uno dei membri del collegio o ancora dello stesso ente;
 - c) le più recenti informazioni quantitative disponibili sulla posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente.

Articolo 33

Condizioni generali relative allo scambio di informazioni in una situazione di emergenza

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva e, ove applicabili, all'articolo 54 e all'articolo 58 della direttiva 2004/39/CE.
2. Immediatamente dopo che un membro o un osservatore del collegio le informano della situazione di emergenza, o dopo averla individuata, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), secondo le procedure indicate all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), ai membri del collegio che esercitano la vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza, e all'ABE.

3. A seconda della natura, della gravità, del potenziale effetto sistemico o di altro tipo e della probabilità di contagio della situazione di emergenza, i membri del collegio che esercitano la vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza e le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono decidere di scambiarsi informazioni supplementari.
4. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esaminano le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per accertarne l'eventuale rilevanza ai fini dell'esecuzione dei compiti del collegio di risoluzione. Se le informazioni risultano rilevanti, le autorità competenti dello Stato membro d'origine le comunicano all'autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE.
5. Ove applicabili, le informazioni indicate nei paragrafi 2 e 3 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni.
6. Se lo scambio di informazioni o di comunicazioni cui si fa riferimento nel presente articolo si svolge oralmente, le autorità competenti interessate vi danno seguito tempestivamente con una comunicazione scritta.

Articolo 34

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

1. Se si verifica una situazione di emergenza, le autorità competenti dello Stato membro d'origine coordinano la valutazione della situazione di emergenza (in prosieguo la «valutazione prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.
2. La valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza preparata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine riguarda almeno i seguenti elementi:
 - a) la natura e la gravità della situazione di emergenza;
 - b) l'effetto o il potenziale effetto della situazione di emergenza sull'ente e sulle sue succursali che ne sono o possono esserne interessate;
 - c) il rischio di contagio transfrontaliero.
3. Per valutare il paragrafo 2, lettera c), le autorità competenti dello Stato membro d'origine considerano le potenziali conseguenze sistemiche in tutti gli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative.

Articolo 35

Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

1. Se si verifica una situazione di emergenza, le autorità competenti dello Stato membro d'origine coordinano l'elaborazione di una risposta prudenziale alla situazione di emergenza (in prosieguo la «risposta prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.
2. La valutazione prudenziale coordinata di cui all'articolo 34 è alla base della risposta prudenziale coordinata, che definisce le azioni di vigilanza necessarie, la relativa portata e il calendario di attuazione.

Articolo 36

Monitoraggio dell'attuazione della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza

1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio che esercitano la vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza monitorano e si scambiano informazioni sull'attuazione della risposta prudenziale coordinata di cui all'articolo 35.

2. Le informazioni da scambiare comprendono almeno un aggiornamento sull'attuazione delle azioni concordate secondo il calendario previsto, di cui all'articolo 35, paragrafo 2, e la necessità di attualizzarle o adeguarle.

Articolo 37

Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e i membri del collegio responsabili della vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza coordinano, per quanto possibile, le attività di comunicazione esterna tenendo conto degli elementi specificati all'articolo 22, paragrafo 2, e degli obblighi o vincoli giuridici imposti dalla normativa nazionale.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
